



COMUNE DI FLORINAS

(Provincia di Sassari)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO E LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 02.08.2023

TITOLO I ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI	3
ART. 1 - FINALITÀ ED ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI	3
ART. 2 - REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE	3
ART. 3 - COMUNICAZIONI PERIODICHE	4
ART. 4 - CANCELLAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI.....	4
ART. 5 - ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI	4
ART. 6 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.....	5
TITOLO II EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI.....	5
ARTICOLO 7 - OGGETTO E FINALITÀ.....	5
ARTICOLO 8 - NATURA DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERVENTI.....	5
ARTICOLO 9 – LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	6
ARTICOLO 10 – SOGGETTI BENEFICIARI	7
ARTICOLO 11 - AREE DI INTERVENTO	7
ARTICOLO 12 - CASI PARTICOLARI.....	8
TITOLO III – MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	8
CAPO I – CONTRIBUTI ORDINARI	8
ARTICOLO 13 - CONTRIBUTI ORDINARI.....	8
ARTICOLO 14 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI.....	8
ARTICOLO 15 - MOTIVI D'ESCLUSIONE	10
CAPO II CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI.....	11
ARTICOLO 16 – CONTRIBUTI STRAORDINARI	11
ARTICOLO 17 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECCEZIONALI	12
ARTICOLO 18 – CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI.....	12
ARTICOLO 19 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI	13
ARTICOLO 20 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO	14
TITOLO IV PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI.....	16
ARTICOLO 21 - FINALITÀ DEL PATROCINIO	16
ARTICOLO. 22 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO	16
ARTICOLO. 23 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO	17
ARTICOLO 24 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ	17
ARTICOLO 25 - VERIFICHE E CONTROLLI	18
ARTICOLO 26 - UTILIZZO IMPROPRIO DEL PATROCINIO	18
ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	18
ARTICOLO 28 - NORME FINALI.....	19

TITOLO I ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ART. 1 - FINALITÀ ED ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, umanitari, culturali, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Il Comune favorisce l'attività delle forme associative nel rispetto reciproco della propria autonomia, secondo il principio della sussidiarietà, garantendo alle stesse i diritti previsti dalla normativa nazionale e secondo i principi stabiliti nello statuto.

Per le finalità di cui al presente Regolamento, è istituito l'Albo degli organismi associativi che:

- a) Perseguano una o più finalità di cui all'art. 1;
- b) Non abbiano scopo di lucro;
- c) Non perseguano statutariamente interessi o finalità politico partitica, sindacale e di categoria.

ART. 2 - REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione all'albo le forme associative che:

- a) Siano regolarmente costituite e registrate ed abbiano la sede legale territorio del Comune di Florinas
- b) Garantiscano la coerenza dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto vigente.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto, eventualmente registrato;
- b) Copia del Certificato rilasciato dall' Agenzia delle Entrate attestante l'assegnazione di Codice fiscale o Partita Iva;
- c) Una dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo con la consistenza numerica dell'organismo associativo, il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio di amministrazione (o consiglio direttivo);

- d) Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- e) Relazione sull'attività svolta (non necessario per organismi associativi di nuova costituzione);
- f) Bilancio consuntivo riferito all'anno precedente o dichiarazione che non si sono registrati movimenti economici (non necessario per organismi associativi di nuova costituzione);
- g) Attestazione del legale rappresentante dell'organismo associativo che tutta la documentazione prodotta è conforme all'originale con indicazione dell'indirizzo pec (o mail) per la ricezione di informative da parte dell'ente;
- h) Dichiarazione del conto corrente dedicato

L'Ufficio competente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, previa istruttoria finalizzata alla verifica della rispondenza ai principi ed alle disposizioni vigenti, determina di accogliere o meno l'istanza di iscrizione.

L'eventuale non accoglimento/sospensione della richiesta dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato al legale rappresentante dell'organismo associativo.

La Giunta comunale, a seguito dell'istruttoria dell'ufficio competente, prende atto dell'elenco degli organismi associativi iscritti all'Albo.

Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo pretorio online. I termini di iscrizione all'Albo sono aperti.

ART. 3 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

Sarà cura e responsabilità di ciascun organismo associativo già iscritto all'Albo di cui al presente Regolamento, comunicare tempestivamente all'ente ogni eventuale variazione intervenuta sull'entità dello scopo sociale o delle cariche sociali, eventuali variazioni apportate allo statuto o la non sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'iscrizione, previa compilazione di apposito modulo su carta libera.

ART. 4 - CANCELLAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

Il venire meno dei requisiti previsti per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'albo.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

L'insieme degli organismi che fanno parte dell'Albo in argomento costituiscono l'Assemblea degli

organismi associativi, che può riunirsi periodicamente, per iniziativa propria, su richiesta di un numero di organismi

associativi pari ad un quinto di quelle iscritte all'Albo, indicando gli argomenti da trattare, da sottoporre al Consiglio.

La predetta Assemblea può essere convocata a scopo consultivo per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale, per promuovere e coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

ART. 6 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Il Comune rileva quale requisito fondamentale, ma non esclusivo, l'iscrizione all'albo per avere accesso a contributi economici erogati con fondi del proprio bilancio.

TITOLO II EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 7 - OGGETTO E FINALITÀ

Le disposizioni regolamentari del presente Titolo, disciplinano l'erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, come enunciato all'articolo 12 della Legge 241 del 1990, a favore di organismi che perseguono le finalità di cui all'art. 1 del regolamento.

Sono definiti i criteri, tempi e modalità a cui l'ente, deve attenersi in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Finalità principale è quella di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative da parte di organismi associativi senza scopo di lucro, che perseguono fini di pubblico interesse.

ARTICOLO 8 - NATURA DEI CONTRIBUTI E DEGLI INTERVENTI

Il presente Regolamento contiene i criteri e le modalità da seguire per ottenere dal Comune la concessione, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, da intendersi anche quale concessione di beni mobili (attrezzature, macchinari, ecc...) o immobili (locali, sale, ecc...) da utilizzare per sedi o per attività temporanee a condizioni agevolate, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e in ogni caso senza fini di lucro.

I contributi sono concessi per iniziative, attività o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti dei richiedenti (singoli o in forma associata) e dai programmi dell'amministrazione e/o per singole iniziative occasionali o aventi carattere straordinario da svolgere sul territorio comunale, per le quali ne sia stata valutata la rilevanza sociale, culturale, sportiva oltre al reale significato e riscontro dell'evento stesso.

La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte del Comune per le obbligazioni contratte anche con soggetti terzi.

L'intervento dell'Ente a-vantaggio unilaterale delle richiedenti può distinguersi in:

- **patrocinio:** adesione simbolica del Comune di Florinas ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune stesso;
- **contributo:** concessione di somme di denaro predeterminate, aventi carattere occasionale o continuativo, dirette a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo preventivato per la realizzazione delle iniziative ritenute apprezzabili sotto il profilo dell'interesse pubblico.

A loro volta i contributi si distinguono in :

- (1) **ordinari:** somme a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'Articolo 118 della Costituzione;
- (2) **straordinari:** somme a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione;
- (3) **eccezionali:** somme a sostegno di eventi di carattere urgente ed eccezionale;
- (4) **benefici economici** (ovvero contributi indiretti): agevolazioni, diverse dalla erogazione di denaro, e comprensive di prestazioni di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.

ARTICOLO 9 – LIMITI OGGETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai servizi e agli interventi comunali affidati a terzi per i quali esiste apposita disciplina e specifica convenzione, quali: gestione della impiantistica sportiva di base, gestione dei

parchi e del verde pubblico, gestione servizi sociali e altri;

- b) ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
- c) alle quote associative ad enti cui il Comune partecipa, erogate in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;

2. Fatte salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi, spazi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore o in altri specifici provvedimenti.

ARTICOLO 10 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi ordinari:

- a) istituzioni ed enti pubblici;
- b) enti del terzo settore e altre tipologie di associazioni senza scopo di lucro;
- c) aggregazione di associazione o comunque forme di cooperazioni tra le stesse;

2. Possono beneficiare di contributi straordinari e del patrocinio:

- a) enti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni o altri;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Cooperative, Parrocchie, ordini professionali, e Società, che svolgono attività di interesse per la comunità locale o iniziative a carattere divulgativo, senza scopo di lucro e priva di caratterizzazione politica.

ARTICOLO 11 - AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune può concedere contributi o altre utilità economiche a favore di:

- attività sociali,
- attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente,
- attività educative e alla funzione genitoriale,
- attività di promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero,
- attività di valorizzazione del tessuto economico,
- attività umanitarie e di consolidamento di relazioni internazionali,
- attività di promozione della legalità, della giustizia, della pace e dell'antifascismo;

- attività volte a favorire la partecipazione e la socializzazione dei giovani.
2. La concessione dei benefici è esclusa per iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, o a carattere prettamente religioso.

ARTICOLO 12 - CASI PARTICOLARI

1. La Giunta Comunale, inoltre, può concedere contributi straordinari a favore di associazioni che non hanno la sede in Florinas e prive dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni, purché giuridicamente riconosciute o presenti negli albi del terzo settore o analoghi registri con valenza pubblica, al fine di favorire iniziative di solidarietà con specifica valenza territoriale anche esterna al territorio del Comune di Florinas.

TITOLO III – MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

CAPO I – CONTRIBUTI ORDINARI

ARTICOLO 13 - CONTRIBUTI ORDINARI

1. Per attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività, le associazioni e gli altri enti iscritti nel registro comunale possono presentare la domanda di concessione di contributi utilizzando i moduli messi a disposizione gratuitamente presso gli uffici preposti e allegando tutta la documentazione qui indicata:

- a) relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata dei progetti da organizzare nell'anno ed indicazione del contributo richiesto;
- b) autodichiarazione attestante il quadro economico-finanziario dell'iniziativa, con specifica indicazione dei costi di tutte le attività e delle eventuali entrate (biglietti, sponsor, ecc) a copertura degli stessi;
- c) autodichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività, con l'importo concesso ove ricorra;

2. I contributi ordinari non potranno eccedere l'85% del costo complessivo delle attività/eventi/manifestazioni/progetti presentati.

3. La presentazione delle domande non costituisce di per sé titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

ARTICOLO 14 – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La concessione di contributi ordinari è disposta mediante la predisposizione di appositi bandi o avvisi che l'Amministrazione stila in ossequio a criteri di trasparenza e equità tra i richiedenti.

2. La Giunta Comunale, con l'approvazione del Bilancio e successive variazioni, stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi precisando i campi di intervento coerentemente con la programmazione comunale e con le linee di mandato.
3. Se compatibile con le tempistiche di approvazione degli strumenti di programmazione dell'Ente, le strutture comunali competenti nei diversi settori di intervento adottano e pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari di norma entro il **28 febbraio di ogni anno**. E' fatta salva la possibilità, ove ritenuto opportuno, di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi relativi a specifici filoni tematici di intervento anche in successivi periodi dell'anno.
4. Nel bando devono essere indicati i seguenti requisiti di base:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione con la documentazione da inoltrare;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - f) i punteggi che saranno attribuiti;
 - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
5. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso anche attraverso l'attività comunicativa dell'ente.
6. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Qualora la domanda risulti irregolare o la documentazione sia incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando a tal scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione. Qualora la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata entro il termine perentorio, comunicato dalla struttura comunale competente, la domanda viene ritenuta inammissibile e viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. Una volta chiusi i termini di presentazione delle istanze il Responsabile del procedimento, verificato il rispetto dei termini, delle modalità e dei requisiti di ciascuna istanza, procederà all'attribuzione dei

punteggi sulla base dei criteri di massima di seguito riportati e di quelli meglio specificati dal relativo bando.

Criteri
Rispondenza con le finalità indicate nel Progetto approvato e grado di utilità sociale, formativa, culturale, civica
Rappresentatività del soggetto richiedente (esperienza, radicamento, rilevanza dell'attività svolta per la comunità)
Originalità e innovazione della proposta progettuale
Grado di compartecipazione alle spese
Grado di coinvolgimento di altre organismi associativi, al fine di realizzare un lavoro di rete
Iniziative a favore delle fasce più deboli della popolazione (minori, disabili, anziani, etc.)

8. Il procedimento di assegnazione deve concludersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste con la determinazione resa dal Responsabile del servizio competente di approvazione della graduatoria degli aventi diritto. La graduatoria deve contenere:

- a) l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta;
- b) la motivazione della concessione del contributo e la sua quantificazione per ognuno dei richiedenti;
- c) la motivazione del diniego dell'erogazione del contributo.

9. L'Amministrazione può assegnare anche un contributo di importo inferiore rispetto alla domanda presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

ARTICOLO 15 - MOTIVI D'ESCLUSIONE

Verranno ritenuti non idonei i soggetti:

- non regolarmente iscritti all'albo (per i soli contributi a carattere ordinario);
- per mancanza dei requisiti soggettivi;

- per presentazione domanda oltre i termini stabiliti;
- incoerenza dell'attività proposta rispetto alle finalità che l'ente intende perseguire;
- istanze che, a seguito di istruttoria, non coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale non raggiungono il punteggio minimo stabilito dal bando pubblico;
- Coloro i quali non risultino in regola con la rendicontazione di somme già erogate;

Il provvedimento negativo è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

CAPO II CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI

ARTICOLO 16 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per particolari eventi, progetti e iniziative organizzati sul territorio comunale, ritenute dall'Amministrazione di particolare rilievo e coerenti con gli obiettivi e la pianificazione dell'Amministrazione, i soggetti di cui all'Articolo 10 comma 2 possono presentare, richiesta di contributo al servizio comunale competente purché le predette iniziative stesse rientrino in una delle seguenti casistiche:

- a) iniziative occasionali di particolare interesse per la cittadinanza. Se l'evento è stato programmato per due annualità consecutive lo stesso non verrà considerato occasionale ma il contributo dovrà essere erogato sotto forma di contributo ordinario con le procedure dettate negli articoli precedenti.
- b) iniziative rientranti in progetti co-finanziati con Enti Pubblici;
- c) iniziative promosse dal Comune o delle quali l'Amministrazione voglia farsi co-promotore e co-organizzatore.

2. La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo da inviarsi di regola 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesta l'erogazione del contributo straordinario, e deve contenere, oltre agli elementi indicati all'art 10 del presente Regolamento, anche l'indicazione specifica del contributo richiesto, sia esso in denaro o in altri benefici economici;

3. La Giunta, per procedere alla valutazione delle iniziative di cui al presente articolo, applica i criteri individuati all'Articolo 11.

4. Il contributo è concesso dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ove stabilisce un ammontare non superiore all'85% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non superiore alla differenza risultante tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

5. Salvo casi particolari approvati dalla Giunta stessa, il contributo in denaro viene erogato solo in toto dopo la presentazione del consuntivo dell'attività, pertanto quest'ultimo potrà essere riproporzionato rispetto a quanto in precedenza concesso tenuto conto dell'effettiva attività svolta e delle spese sostenute.

ARTICOLO 17 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECCEZIONALI

1. Eccezionalmente, con adeguati motivi e documentazione, la Giunta può disporre la concessione di forme di sostegno a favore di enti, associazioni, comitati o singoli volontari per interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti ad eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative di carattere urgente ed eccezionale o per iniziative legate a progetti di gemellaggio.

2. La Giunta delibera tale concessione con apposito atto individuando contestualmente le risorse utilizzabili.

ARTICOLO 18 – CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i benefici economici di cui all'Articolo 8, ovvero agevolazioni diverse dall'erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione (es. sale, impianti, attrezzature, spazi) funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.

2. Sarà adottata un'apposita deliberazione della Giunta Comunale per la ricognizione delle attrezzature comunali utilizzate per l'organizzazione delle manifestazioni (palchi, sedie, impiantistica, ecc...) e per definire appositi criteri e modalità di concessione gratuita delle stesse.

3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste e a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto.

4. Nel caso di concessione temporanea di beni mobili quali, a titolo non esaustivo di esempio, sedie, palchi, attrezzatura per manifestazioni, se il Comune provvederà alle attività di consegna, montaggio, smontaggio e ritiro del bene, tali attività saranno equiparate a benefici verso l'ente richiedente.

5. La concessione di spazi e sale civiche comunali, di norma a titolo oneroso secondo discipline e tariffario approvato con deliberazione di Giunta, a richiesta, può avvenire a titolo gratuito, qualora l'uso sia destinato a:

- a) attività gratuite proposte da associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico,

dicarattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato e che siano aperte a tutta la cittadinanza;

- b) attività con altri enti pubblici disciplinati da convenzioni od accordi approvati con deliberazione della Giunta;
- c) riunioni tra soci di associazioni non aventi scopo di lucro, di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo, sportivo per il territorio interessato
- d) scuole pubbliche e private convenzionate con l'ente

La concessione a titolo gratuito non può comunque avvenire per più di 2 volte nello stesso mese e più di 10 volte nello stesso anno solare, fatte salve le iniziative singole che prevedono un'articolazione su più giornate.

6. Le manifestazioni devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti stabilita dall'Amministrazione Comunale, dalle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché dalle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di Pubblico Spettacolo.

7. È facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

8. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

ARTICOLO 19 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

I contributi in denaro sono liquidati con provvedimento del funzionario competente per materia entro massimo 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dal presente Regolamento.

Entro il termine dei 60 giorni successivi alla realizzazione dell'evento o manifestazione finanziata con i fondi dell'ente, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare regolare documentazione di spesa, nel rispetto di ciò che viene di seguito elencato e meglio specificato nel bando:

- relazione circa l'attività svolte;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del

2000, di tutte le spese sostenute e le entrate conseguite per l'iniziativa oggetto del contributo, con in allegato tutte le fatture acquisite, le ricevute fiscali, parcelle di eventuali professionisti;

- dichiarazione dei contributi già ottenuti o ufficialmente riconosciuti da altri enti e istituzioni, per la medesima iniziativa/manifestazione.

Gli uffici possono rideterminare la spesa ammissibile ed il susseguente contributo valutando la pertinenza della spesa documentata. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa prevista a condizione che non siano modificate sostanzialmente le attività inizialmente indicate nella domanda.

Potrà essere prevista l'erogazione di un acconto in misura non superiore al 60% dell'importo assegnato se richiesto in sede di domanda dall'interessato.

Tutta la documentazione (brochure, dépliant, manifesti e quant'altro) prodotta in occasione dell'evento o iniziativa finanziata/patrocinata deve riportare il logo del Comune, secondo le indicazioni e le prescrizioni grafiche fornite dall'ufficio competente e riportare la seguente dicitura *“con il contributo del Comune di Florinas”*.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari, straordinari e ulteriori benefici per l'anno successivo.

Al contributo si applicano le ritenute di legge ove previste.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

ARTICOLO 20 - DECADENZA DEL CONTRIBUTO

L'ufficio competente è tenuto a pronunciare la decadenza del contributo, nei seguenti casi:

- in mancanza della rendicontazione entro i termini stabiliti di cui al precedente articolo;
- in caso di presentazione di rendicontazione sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- in caso di modifiche sostanziali rispetto al progetto inizialmente presentato.

La pronuncia di decadenza è disposta non oltre 30 giorni dalla presentazione della

rendicontazione.

3.

TITOLO IV PATROCINIO AD INIZIATIVE, ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI

ARTICOLO 21 - FINALITÀ DEL PATROCINIO

Il Patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione morale a iniziative proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le finalità sociali, culturali o scientifiche, attinenti ai fini istituzionali e statutari dell'ente, promosse da soggetti pubblici e privati.

La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per l'ente impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l'assunzione di altre obbligazioni (comunque configurate), né la compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.

È possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio dell'ente, ma anche per quelle che vanno oltre i confini dello stesso, e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del territorio.

Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto dell'ente e del presente regolamento.

ARTICOLO. 22 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Per la concessione del Patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza all'Ufficio protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa, corredata necessariamente dei seguenti documenti:

- a. Statuto o atto costitutivo del soggetto richiedente ad esclusione di quelli già iscritti all'albo comunale;
- b. fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- c. dichiarazione del soggetto richiedente di avvenuta presa visione del presente regolamento e di accettazione delle condizioni previste nel Titolo II relativo al Patrocinio;
- d. dichiarazione del soggetto richiedente se per la medesima iniziativa è stato richiesto o già concesso Patrocinio da parte di altro ente, pubblico o privato, con l'indicazione dell'ente o degli enti in questione;
- e. programma completo dell'iniziativa ed eventuale materiale divulgativo.

La richiesta del Patrocinio comporta l'integrale accettazione da parte del beneficiario delle norme e

condizioni del presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ove ritenuta utile ai fini dell'istanza.

Il Patrocinio è concesso con valutazione discrezionale e insindacabile della Giunta, previa istruttoria dell'Ufficio competente per materia.

Il Comune è tenuto a dare formale comunicazione circa l'accoglimento o meno del patrocinio richiesto.

Oltre che nei casi espressamente previsti nel successivo art. 20 del presente regolamento, la Giunta può altresì revocare il Patrocinio in qualsiasi tempo a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta.

ARTICOLO. 23 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PATROCINIO

La concessione del Patrocinio comporta l'autorizzazione per i soggetti beneficiari a utilizzare formalmente denominazione e logo del Comune e a fare menzione del Patrocinio apponendo su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa la dicitura ***“Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Florinas”***.

Tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente visionato dal Comune; pertanto, il soggetto che ha ottenuto il Patrocinio ha l'obbligo di trasmettere al Comune la bozza del materiale a stampa relativo alla pubblicizzazione dell'iniziativa.

In caso di riscontrata difformità su detto materiale, il Comune può chiederne la regolarizzazione o inibirne l'utilizzo del logo e della menzione del Patrocinio.

Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa richiesta ed autorizzata, per cui nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni all'iniziativa e/o ai materiali pubblicitari autorizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, che si riserva di riesaminare l'istanza.

ARTICOLO 24 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

La concessione del Patrocinio non comporta il coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la culpa in vigilando, verso gli organizzatori, il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.

Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o del logo come previsto dal presente regolamento, saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il Comune alla stessa da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

ARTICOLO 25 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune ha facoltà di eseguire controlli e verifiche; il soggetto la cui singola iniziativa usufruisce del Patrocinio è tenuto a consentirli, al fine di accertare la regolarità dello svolgimento delle iniziative o delle pubblicazioni ammesse al Patrocinio stesso, riservandosi di adottare idonee misure qualora ne ravvisi un uso scorretto in base a quanto previsto nel presente Regolamento e in base ad ogni prerogativa di legge.

ARTICOLO 26 - UTILIZZO IMPROPRIO DEL PATROCINIO

L'uso improprio o illegittimo del logo o dei riferimenti del Comune e delle altre forme di comunicazione previste con la concessione del patrocinio, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta la revoca del Patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il Patrocinio per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.

In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il Patrocinio era stato concesso.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite. Alle richieste di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, qualora le stesse non siano state ancora istruite, l'Amministrazione Comunale procederà, mediante delibera di Giunta Comunale, a determinare la quota di contributo tenendo conto dei principi di legge e degli eventi già programmati fermo restando che le stesse dovranno essere corredate della documentazione richiesta ai fini della partecipazione all'avviso pubblico.
2. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi, fino alla loro naturale scadenza.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi n. 15 giorni di pubblicazione

ARTICOLO 28 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

